



COMUNE DI PARABIAGO

PROVINCIA DI MILANO
C.F. 01059460152
Cap. 20015 – P.zza della Vittoria, 7
Tel. 0331.406011 – Fax 0331.552750
www.comune.parabiago.mi.it
Ufficio UFFICIO DI STAFF

Parabiago, 23-02-2020

ORDINANZA N° 25

OGGETTO: CORONAVIRUS: ORDINANZA CHIUSURA DELLE SCUOLE E DEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE.

IL SINDACO

Premesso che si stanno accertando, sul territorio della Regione Lombardia, diversi casi di contagio da coronavirus;

Valutato di dover assumere provvedimenti urgenti e ritenuti necessari onde prevenire a fini precauzionali la diffusione del virus nella cittadinanza;

Preso atto dei provvedimenti in materia già emessi dal Ministero della salute e dalla Regione Lombardia;

Ritenuto di adottare tutte le misure necessarie per contenere la diffusione del virus a tutela dell'intera cittadinanza

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000

ORDINA

- 1) il divieto di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi, aperti al pubblico;
- 2) la chiusura dei servizi educativi dell'infanzia (asili nido) e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle scuole di formazione superiore, corsi professionali e università per gli anziani, salvo le attività formative svolte a distanza, su tutto il territorio di Parabiago;
- 3) la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- 4) la chiusura di centri di aggregazione giovanili e per anziani, associativi di ogni genere, compresi gli oratori
- 5) la chiusura della biblioteca civica;
- 6) la chiusura del centro diurno anziani;
- 7) la chiusura centri sportivi comunali "L. Ferrario", "Venegoni Marazzini", "N. Rancilio";
- 8) la chiusura del centro natatorio comunale

Visti gli articoli 50 del T.U.EE.LL.;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005 e relative norme collegate

Contro la presente è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art.3, comma 4° della legge 241/1990, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (art. 41 del D.Lgs 104/2010), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

DISPONE

- l'affissione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e la pubblicazione sull'home page del sito del Comune.

RACCOMANDA

- Le associazioni, le attività private e commerciali, gli enti privati e le istituzioni pubbliche ad adottare tutte le misure idonee a garantire il contenimento della possibile diffusione di contagio del Coronavirus;
- tutti i cittadini di evitare luoghi affollati e di rispettare le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria quali:
 - 1) lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche,
 - 2) evitare i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie,
 - 3) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani,
 - 4) coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce,
 - 5) non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti.
- Tutte le strutture socio -sanitarie nonché quelle residenziali per anziani ad osservare tutte le misure adeguate per la tutela dei pazienti e ospiti atte a evitare il contagio del virus

La presente ordinanza verrà pubblicata all'albo pretorio per il periodo previsto dalla legge e resa nota al pubblico mediante il sito istituzionale.

L'ordinanza ha validità dal 24 febbraio al 29 febbraio 2020 compreso.

Il presente provvedimento viene trasmesso:

- al Corpo di Polizia Locale di Parabiago;
- al Comando dei Carabinieri di Parabiago
- alla protezione Civile di Parabiago
- al Servizio Sanitario Nazionale 112

IL SINDACO
(Arch. Raffaele Cucchi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e relative norme collegate

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005 e relative norme collegate

Contro la presente è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art.3, comma 4° della legge 241/1990, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (art. 41 del D.Lgs 104/2010), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).